

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo

Deliberazione N. 280 C.E. del 30/09/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 30 (trenta) del mese di settembre alle ore 15:00 si è riunito in presenza presso la sede consortile sita in Viale delle Idrovore di Fiumicino n. 304 - Focene e in modalità telematica utilizzando la piattaforma Zoom Meeting, il Comitato Esecutivo a seguito di regolare convocazione del Presidente con nota prot. n. 15927 del 25/09/2026 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

25) AVVIO D'UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA RELATIVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO CALDARA VIGNAROLA — INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO — VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E AUTORIZZATIVA CONNESSA AL NULLA OSTA IDRAULICO PROT. N. 5095/2024 DEL CBLN E ALLA DELIBERAZIONE N. 103 del 3 OTTOBRE 2024 DEL COMUNE DI ANZIO, RISPETTO AL PROGETTO «POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ — PERCORSO TRA SPORT E BENESSERE VERSO TOR CALDARA» — INDIRIZZI PER IL SUPPORTO LEGALE E TECNICO

Omissis

Sono presenti i Signori:

☒ SACCHETTI NICCOLO'	Presidente
☒ FERRAZZA AURELIO	V. Presidente
☒ TIOZZO STEFANO	V. Presidente
☒ DESTRO CLAUDIO	Componente
☒ SERAFINI ALESSANDRO	Componente

E' presente il Direttore Generale del Consorzio
RENNA ANDREA

Assenti giustificati:

/

Assenti ingiustificati:

/

Assume la Presidenza:

SACCHETTI NICCOLO'

Segretario:

RENNA ANDREA

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 33 dello Statuto consorziale, dichiara aperta e valida la seduta.

Si passa quindi a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno:

25) AVVIO D'UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA RELATIVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO CALDARA VIGNAROLA — INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO — VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E AUTORIZZATIVA CONNESSA AL NULLA OSTA IDRAULICO PROT. N. 5095/2024 DEL CBLN E ALLA DELIBERAZIONE N. 103 del 3 OTTOBRE 2024 DEL COMUNE DI ANZIO, RISPETTO AL PROGETTO «POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ — PERCORSO TRA SPORT E BENESSERE VERSO TOR CALDARA» — INDIRIZZI PER IL SUPPORTO LEGALE E TECNICO

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984;

VISTA la Legge Regionale n. 53 dell'11 dicembre 1998;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione";

VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847, pubblicata sul BURL n. 96 del 28/11/2019, è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord a termini dell'art. 11 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 06/03/2025 di insediamento del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 06/03/2025, con la quale è stato eletto il Dott. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 06/03/2025, con la quale sono stati eletti i consiglieri Aurelio Ferrazza e Stefano Tiozzo Vice Presidenti del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 06/03/2025, con la quale sono stati eletti Claudio Destro e Alessandro Serafini membri del Comitato Esecutivo del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

VISTI gli artt. 37 e 38 dello Statuto consortile e il Piano di organizzazione variabile approvato con DGR Lazio n. 141 del 2 marzo 2018, con particolare riferimento alle attribuzioni del Direttore Generale in materia di responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art. 97 della Costituzione, che presidia i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;

VISTI gli artt. 5 e 118 della Costituzione, dai quali la giurisprudenza costituzionale (ex multis, Corte cost. n. 303/2003 e n. 166/2016) trae il principio di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, quale canone fondamentale che informa i rapporti tra enti pubblici e impone la massima trasparenza nella circolazione delle informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali;

VISTO l'art. 1, comma 2-bis, della L. 241/1990, ai sensi del quale «i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede», principio esteso dalla giurisprudenza anche ai rapporti tra amministrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L. 241/1990, in forza del quale l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;

VISTO l'art. 4 della L. 241/1990, che impone alle pubbliche amministrazioni di determinare l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale;

VISTO l'art. 5 della L. 241/1990, che attribuisce al dirigente dell'unità organizzativa competente il compito di assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché eventualmente dell'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art. 6 della L. 241/1990, che attribuisce al Responsabile del Procedimento il potere-dovere di accertare d'ufficio i fatti, disporre il compimento degli atti necessari, esperire accertamenti tecnici e ispezioni e ordinare esibizioni documentali (lett. b), e stabilisce che l'organo competente per il provvedimento finale non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria senza indicarne la motivazione nel provvedimento finale (lett. e);

VISTO l'art. 6-bis della L. 241/1990, che impone al Responsabile del Procedimento e ai titolari degli uffici competenti di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTI gli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, che disciplinano la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti direttamente interessati e ne fissano i contenuti obbligatori; resta altresì salva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, la facoltà dell'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di avvio;

VISTO l'art. 22, comma 5, della L. 241/1990, ai sensi del quale «l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale»;

VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche, di seguito «R.D. 523/1904»), e in particolare: l'art. 93, che subordina l'esecuzione di qualsiasi opera nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi e canali demaniali al preventivo permesso dell'autorità amministrativa; l'art. 96, che elenca i divieti assoluti vigenti sulle acque pubbliche, sugli alvei, sulle sponde e sulle difese, con specifico riguardo alla lett. f) (distanze minime di 4 m per piantagioni o smovimenti e di 10 m per manufatti o scavi dal piede degli argini), alla lett. g) (divieto di alterare stato, forma, dimensioni e resistenza degli argini e dei manufatti attinenti) e alla lett. h) (divieto di alterazioni ai ripari di difesa delle sponde);

VISTO il Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la bonifica delle terre paludose, di seguito «R.D. 368/1904»), e le fasce di rispetto ivi previste);

VISTO il verbale di deliberazione del Comune di Anzio n. 103 del 3 ottobre 2024, con cui è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento Percorso tra Sport e Benessere verso Tor Caldara;

VISTO il nulla osta idraulico prot. n. 5095/2024 del 14 marzo 2024 del CBLN, confermato in data 18 giugno 2024, recante le prescrizioni tecniche vincolanti per la realizzazione di una pista ciclopeditonale sull'argine del Fosso Caldara Vignarola, tra cui: l'obbligo di comunicare preventivamente al Consorzio le date di inizio e di fine lavori; la clausola di decadenza automatica per mancato avvio dei lavori entro sei mesi dalla data di rilascio; la condizione sospensiva di efficacia subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione della Città Metropolitana — Servizio 3, senza il cui rilascio il nulla osta non poteva produrre effetti abilitativi;

CONSIDERATA la comunicazione pervenuta in data 27/08/2026 ed acquisita agli atti di questo Consorzio con prot. n. 13891/2026 ove emerge che: (i) il Comune di Anzio era responsabile, in forza dell'accordo di collaborazione, delle attività relative alla progettazione, alla relativa approvazione e all'acquisizione delle autorizzazioni; (ii) il progetto definitivo, a seguito della Conferenza di servizi conclusa l'8 luglio 2024, fu revisionato al fine di recepire le prescrizioni delle Amministrazioni partecipanti; (iii) il progetto definitivo revisionato fu sottoposto alla verifica finale il 18 settembre 2024 e quindi validato dal RUP; (iv) il progetto esecutivo fu successivamente consegnato il 27 settembre 2024 e validato il 30 aprile 2025; (v) nel corso dell'esecuzione il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in data 29/06/2026 ha sottoposto al RUP una variante tecnica in corso d'opera;

VISTE le comunicazioni pervenute in data 27/08/2026 ed acquisite agli atti di questo Consorzio al prot. n. 13906/2026 e n. 13912/2026, aventi ad oggetto gli elaborati progettuali del 16 settembre 2024 sopra richiamati ed ulteriore documentazione attinente;

VISTI gli atti del fascicolo istruttorio d'ufficio, dai quali emerge che: i lavori di attraversamento del Fosso Caldara Vignarola risultano in corso nell'anno 2026; non risulta agli atti del Consorzio la comunicazione preventiva delle date di inizio e fine lavori, imposta dal nulla osta; non risulta trasmessa al Consorzio la documentazione attestante l'ottenimento dell'autorizzazione della Città Metropolitana — Servizio 3;

CONSIDERATO che dagli atti d'ufficio emergono elementi che rendono necessario un accertamento tecnico e documentale puntuale, volto a verificare: (i) la corrispondenza tra il progetto effettivamente approvato con deliberazione n. 103/2024 del Comune di Anzio e il progetto esecutivo in corso di realizzazione; (ii) la conformità delle caratteristiche tecniche dell'attraversamento del Fosso Caldara Vignarola alle prescrizioni del nulla osta; (iii) l'avvenuto perfezionamento delle condizioni di efficacia del titolo idraulico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L. 241/1990, l'acquisizione di documenti tra soggetti pubblici «si informa al principio di leale cooperazione istituzionale» e che tale principio, unitamente all'obbligo di trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, della medesima legge, impone a ciascuna amministrazione di rendere disponibili agli enti coinvolti nella gestione del territorio le informazioni necessarie all'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali;

CONSIDERATA l'acquisizione agli atti di questo Consorzio degli elaborati progettuali del 16 settembre 2024, si rende necessario verificare la completezza e la corrispondenza degli stessi con quelli posti alla base ed analizzati dal CBLN per il rilascio del nulla osta e con le opere realizzate;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento «accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari» e può «esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali»;

RITENUTA l'applicabilità al presente procedimento delle attribuzioni del Direttore Generale previste dal POV e l'assenza di deleghe o assegnazioni ostative alla sua individuazione;

RITENUTO di acquisire un supporto legale per l'istruttoria e di demandare agli uffici la definizione dell'incarico proposto per l'Avv. Marika Venerelli, previa verifica della professionalità pertinente, del regime di affidamento e della congruità del compenso di Euro 2.500,00, oltre accessori di legge;

RICHIAMATO lo schema di convenzione per lo svolgimento in collaborazione di funzioni tecniche ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 con il Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina;

CONSIDERATO che, il supporto al procedimento oggetto della presente deliberazione consiste in attività tecnica, istruttoria e documentale;
Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi,

DELIBERA

In conformità delle premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in narrativa;

DI APPROVARE l'avvio d'ufficio dell'istruttoria tecnica relativa all'attraversamento del Fosso Caldara Vignarola, l'individuazione del Responsabile del Procedimento e la verifica della documentazione progettuale e autorizzativa connessa al nulla osta idraulico prot. n. 5095/2024 e alla deliberazione n. 103 del 3 ottobre 2024 del Comune di Anzio, rispetto al Progetto in questione;

DI APPROVARE la procedura come meglio specificata negli articoli di seguito riportati:

Art. 1 — Avvio dell'istruttoria tecnica d'ufficio.

È avviata d'ufficio, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/1990, l'istruttoria tecnica di cui al successivo Art. 3, in relazione alle opere di attraversamento del Fosso Caldara Vignarola eseguite e in corso di esecuzione nell'ambito dell'intervento di cui alla deliberazione n. 103 del 3 ottobre 2024 e al nulla osta idraulico prot. n. 5095/2024.

Art. 2 — Individuazione del Responsabile del procedimento.

Si dà atto, sulla base del POV vigente e della ricognizione organizzativa richiamata in premessa, nonché degli artt. 37 e 38 dello Statuto consortile e del Piano di Organizzazione Variabile approvato con DGR Lazio n. 141 del 2 marzo 2018, nei limiti delle attribuzioni ivi previste, che la responsabilità del presente procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 compete al Direttore Generale, Dott. Andrea Renna; la funzione è distinta dalla funzione di RUP relativa a eventuali procedure di affidamento e il personale del CBEMS, svolge esclusivamente attività di supporto, senza assumere la responsabilità del procedimento amministrativo né esercitare poteri decisori o autoritativi, salvo autonomo e specifico provvedimento legittimante; il provvedimento conclusivo è adottato dall'organo o dal soggetto competente secondo lo statuto consortile e il POV, salva espressa attribuzione della relativa competenza al Direttore Generale.

Art. 3 — Oggetto dell'istruttoria: verifiche specifiche.

L'istruttoria si articola nelle seguenti verifiche, da condurre secondo l'ordine di priorità indicato.

3.1 — Verifica del progetto definitivo approvato;

Il Responsabile del Procedimento provvede all'acquisizione e all'esame del progetto definitivo effettivamente approvato con deliberazione n. 103 del 3 ottobre 2024, nella versione revisionata trasmessa in data 16 settembre 2024 con prott. CMRC-2024-0152799, CMRC-2024-0152817 e CMRC-2024-0152824, verificando:

- quali elaborati siano stati effettivamente approvati con deliberazione n. 103/2024 del Comune di Anzio, mediante confronto con quelli posti a base del nulla osta e valutazione dell'incidenza delle differenze sui profili idraulici e sulle prescrizioni consortili;
- l'eventuale presenza di difformità, integrazioni o modifiche intervenute tra la versione originaria e quella revisionata, e la relativa incidenza sulle prescrizioni del nulla osta.

3.2 — Verifica del progetto esecutivo e delle eventuali varianti in corso d'opera

Il Responsabile del Procedimento acquisisce il progetto esecutivo e tutta la documentazione relativa a varianti in corso d'opera eventualmente adottate, verificando:

- la conformità del progetto esecutivo agli elaborati del progetto definitivo approvato con deliberazione n. 103/2024 del Comune di Anzio;
- l'eventuale adozione di varianti, anche di carattere non sostanziale, e la loro riconduzione o meno all'iter approvativo del Consorzio;
- la necessità, ove emergano varianti rilevanti, di sottoporre le stesse alla preventiva valutazione del Consorzio.

La verifica comprende altresì la variante sottoposta al RUP il 29 giugno 2026, con acquisizione del relativo contenuto, degli atti intervenuti e dello stato di attuazione.

3.3 — Verifica degli elaborati idraulici e strutturali dell'attraversamento del Fosso Caldara Vignarola

Il Responsabile del Procedimento acquisisce e analizza gli elaborati idraulici e strutturali relativi all'attraversamento del Fosso Caldara Vignarola, con acquisizione e verifica dei seguenti dati tecnici specifici:

- distanza delle fondazioni delle strutture portanti dal ciglio superiore del Fosso Caldara Vignarola, da riportare in planimetria georeferenziata;
- distanza delle pareti in cemento armato dell'attraversamento dal ciglio superiore, con verifica del rispetto dei limiti inderogabili di cui all'art. 96, lett. f), del R.D. 523/1904 e alle fasce di rispetto ex R.D. 368/1904.

3.4 — Verifica dell'ottenimento dell'autorizzazione della Città Metropolitana — Servizio 3.

Il Responsabile del Procedimento verifica, quale profilo autonomo e di rilievo prioritario ai fini dell'efficacia del titolo idraulico, il perfezionamento della condizione sospensiva apposta al nulla osta prot. n. 5095/2024 del CBLN, che ne subordinava l'efficacia all'ottenimento dell'autorizzazione della Città Metropolitana — Servizio 3.

A tal fine:

- Richiede formalmente al beneficiario del nulla osta, da identificare nel Comune di Anzio, di trasmettere, entro il termine di cui all'Art. 5, la documentazione attestante il rilascio dell'autorizzazione della Città Metropolitana — Servizio 3, con indicazione della data di rilascio, del numero di protocollo e degli eventuali allegati;
- in caso di mancata trasmissione nei termini, o qualora l'autorizzazione non risulti rilasciata ovvero risulti rilasciata successivamente all'avvio dei lavori, ne dà immediata comunicazione all'organo competente per la valutazione delle conseguenze sull'efficacia del nulla osta e per gli eventuali interventi di competenza, secondo quanto previsto dall'art. 6;
- richiede, in applicazione del principio di leale cooperazione istituzionale ex art. 22, comma 5, della L. 241/1990, alla Città Metropolitana — Servizio 3 la trasmissione di copia del provvedimento autorizzativo eventualmente adottato, ai fini del reciproco coordinamento tra le tutele di competenza.

3.5 — Verifica degli obblighi informativi: comunicazione delle date di inizio e fine lavori

Il Responsabile del Procedimento accerta il rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva al Consorzio delle date di inizio e fine lavori, espressamente previsto dalle prescrizioni del nulla osta prot. n. 5095/2024 del CBLN.

A tal fine:

- verifica la presenza agli atti del Consorzio di eventuali comunicazioni trasmesse dal beneficiario del nulla osta, con indicazione delle relative date di ricezione;
- in caso di assenza di tali comunicazioni, richiede formalmente al beneficiario di fornire attestazione delle date di effettivo inizio dei lavori, corredata da documentazione cantieristica (notifiche preliminari ex D.Lgs. 81/2008, giornale di cantiere, fotografie con data certa, prime fatture di materiali o prestazioni), entro il termine di cui all'Art. 5;
- con l'eventuale supporto legale, una volta perfezionato l'incarico ai sensi dell'art. 10, senza differire gli adempimenti istruttori necessari, qualifica giuridicamente l'atto del 18 giugno 2024 (conferma del nulla osta) al fine di determinare se esso abbia prodotto effetto novatore sulla decorrenza del termine semestrale di decadenza ovvero costituisca mero atto ricognitivo;
- raffronta quindi la data di effettivo avvio dei lavori con il termine di decadenza semestrale così correttamente determinato, e riferisce immediatamente all'organo competente in caso di accertata decadenza.

Art. 4 — Rilievo topografico.

Il Responsabile dispone un sopralluogo con verbalizzazione e documentazione fotografica, per confrontare le opere realizzate con gli elaborati e le prescrizioni. Dispone altresì il rilievo topografico necessario a verificare quote e distanze, precisando le prestazioni comprese nel supporto tecnico ed evitando duplicazioni di incarichi e costi.

Art. 5 — Termine per la produzione documentale.

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. 241/1990, acquisisce d'ufficio i documenti detenuti da altre amministrazioni e chiede agli interessati esclusivamente gli elementi necessari alla loro ricerca; forma un inventario protocollato, distinguendo gli atti acquisiti dalle dichiarazioni o comunicazioni degli interessati, e richiede al Comune di Anzio e alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ciascuno per quanto detenuto e di competenza, le integrazioni necessarie a tutte le verifiche dell'art. 3. Le richieste all'impresa esecutrice riguardano i documenti pertinenti da essa detenuti. Per la trasmissione alla PEC cbln@pec.cbln.it è assegnato un termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, da ridurre ove necessario per rispettare il termine conclusivo applicabile. L'eventuale sospensione del termine di conclusione opera esclusivamente nei presupposti e nei limiti di cui all'art. 2, comma 7, L. 241/1990, per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni; la richiesta di documenti ad altre amministrazioni non determina automaticamente la sospensione. L'assenza di un documento dal fascicolo non è, da sola, prova dell'inesistenza del relativo provvedimento.

Art. 6 — Termine dell'istruttoria e relazione conclusiva.

Il procedimento d'ufficio è formalmente avviato con la presente deliberazione, con decorrenza dal 7 ottobre 2026 quale data di avvio formalmente stabilita dalla deliberazione.

In difetto di previsione regolamentare specifica, il termine ordinario di conclusione è fissato in 30 (trenta) giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990. In ragione della particolare complessità tecnica dell'istruttoria, derivante dalla necessità di coordinamento istruttorio ex art. 15 L. 241/90 e dall'esigenza di eseguire i sopralluoghi sul campo descritti nella scheda attuativa, il Responsabile del Procedimento può disporre, con atto motivato, la proroga del termine di conclusione di ulteriori 90 (novanta) giorni, fissando il termine massimo finale in 120 (centoventi) giorni complessivi, fatti salvi gli effetti di eventuali sospensioni di legge.

Il Responsabile organizza l'istruttoria, esamina le osservazioni degli interessati e adotta il provvedimento espresso conclusivo, in conformità all'art. 6, comma 1, lett. e) della legge n. 241/1990, stante la coincidenza della figura del Responsabile con quella dell'Organo competente all'adozione dell'atto finale. Sono ammesse esclusivamente le sospensioni e le altre modificazioni del decorso del termine consentite dalla disciplina applicabile.

Quando emergano elementi che richiedono un intervento urgente, il Responsabile adotta tempestivamente le misure di propria competenza. L'adozione di misure cautelari presuppone l'individuazione del potere sostanziale e della relativa competenza, anche nel riparto con il Comune di Anzio e Città Metropolitana. L'art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990 consente l'adozione delle misure prima della comunicazione di avvio e non costituisce autonoma fonte del potere esercitato.

Il supporto del CBEMS non sospende né proroga automaticamente il termine del procedimento; il Responsabile mantiene il controllo dell'istruttoria e della relativa scansione temporale. La scheda attuativa deve contenere i tempi, gli eventuali sopralluoghi, gli elaborati attesi, i flussi documentali e la gestione delle urgenze, ai sensi degli artt. 1-bis, comma 5, e 7, commi 1 e 2, della Convenzione.

Art. 7 — Comunicazione di avvio del procedimento.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento provvede — salvo urgenza ex art. 7, comma 2 — alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di tutti i soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, con indicazione di:

- l'amministrazione procedente e l'unità organizzativa competente;
- l'oggetto del procedimento;
- il nominativo e il domicilio digitale del Responsabile del Procedimento nella persona del Direttore Generale, Dott. Andrea Renna, P.E.C. cbln@pec.cbln.it;
- il termine ordinario di conclusione del procedimento (30 giorni) e l'eventuale provvedimento di proroga tecnica a 120 (centoventi) giorni complessivi, al netto di eventuali sospensioni ex art. 2, comma 7;
- l'ufficio del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, sito in Roma alla via del Fosso di Dragoncello n. 172, presso cui è possibile prendere visione degli atti del procedimento e delle modalità di esercizio della partecipazione procedimentale;
- l'autorità giurisdizionale competente;
- la comunicazione è effettuata, nei limiti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, al Comune di Anzio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale — Servizio 3, all'impresa esecutrice, agli eventuali proprietari o altri soggetti direttamente incisi e titolari di una posizione partecipativa qualificata;

Art. 8 — Adempimenti finanziari.

Il quadro economico connesso all'esecuzione della presente deliberazione è articolato nelle seguenti componenti, la cui definizione puntuale è demandata agli uffici competenti prima dell'assunzione di qualsiasi obbligazione esterna:

a) supporto legale: compenso per le attività di cui all'Art. 10, nella misura di Euro 2.500,00 (duemila cinquecento/00) oltre oneri ed accessori di legge;

b) supporto tecnico: gli oneri della collaborazione tecnica sono definiti nella scheda attuativa dello schema di convenzione sulla base dei costi effettivi, ammissibili, proporzionati, direttamente riferibili alle attività assegnate e documentati. L'eventuale rimborso del costo del personale è ammesso esclusivamente se previsto nella scheda attuativa, previamente verificato e ritenuto ammissibile sotto il profilo giuridico, contabile e finanziario, commisurato all'impiego effettivo e rendicontato mediante idonea documentazione. Non sono riconosciuti margini, utili, compensi professionali o maggiorazioni forfetarie. Le attività non possono essere avviate in assenza di copertura finanziaria. L'importo stimato di Euro 2.500,00 (duemila cinquecento/00) costituisce il limite massimo preventivamente determinato, subordinato alla verifica del relativo prospetto analitico e non può essere utilizzato per attività ulteriori rispetto a quelle individuate nella scheda attuativa, salvo previa approvazione di un atto integrativo e verifica della relativa copertura. Per le attività di supporto all'istruttoria tecnica oggetto della presente deliberazione non sono riconosciuti incentivi ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di attività di supporto tecnico, istruttorio e documentale, non decisoria, svolta dal personale del CBEMS e non dal proprio personale del CBLN nell'ambito di una procedura incentivabile; è esclusa ogni duplicazione tra rimborso del costo del personale, spese vive e incentivo;

c) rilievo topografico: spese per le attività di cui all'Art. 4, da quantificarsi sulla base di preventivi da acquisire prima di qualsiasi affidamento.

L'importo massimo complessivo presunto è pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), che costituisce tetto massimo di spesa e non può essere utilizzato per attività ulteriori senza previa approvazione di un atto integrativo; il relativo utilizzo è subordinato alla verifica dei costi effettivi, ammissibili, proporzionati, direttamente riferibili e documentati e all'attestazione della regolarità contabile. I campi relativi al capitolo e all'esercizio finanziario sono parimenti completati prima dell'adozione definitiva.

Le liquidazioni sono disposte dai soggetti competenti previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e acquisizione dei documenti giustificativi richiesti dalla normativa vigente e dalla convenzione.

Art. 9 — Definizione della collaborazione per il supporto tecnico.

Il supporto tecnico e l'avvio delle attività con il CBEMS sono subordinati al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) acquisizione, da parte del CBLN, della preventiva autorizzazione del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina alla partecipazione dei propri dipendenti, nelle forme richieste dal regime applicabile al rapporto di lavoro in concreto intercorrente, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della convenzione;

b) attestazione della copertura finanziaria e adozione dell'atto di impegno di spesa ai sensi dell'Art. 8, lettera b), da effettuarsi prima della sottoscrizione dell'Allegato A e comunque prima dell'avvio delle prestazioni, in conformità all'art. 12, comma 3, della convenzione;

c) adozione da parte del CBLN dell'Allegato A di cui allo schema di convenzione e di conferimento dell'incarico all'Ing. Vincenzo Gregori con indicazione del ruolo e delle attività affidate; il presente articolo non produce, da solo, alcun incarico;

L'Ing. Vincenzo Gregori opera quale personale dell'Ente collaboratore nell'ambito della convenzione, in stretto coordinamento con il Responsabile del Procedimento nominato all'Art. 2; il conferimento del ruolo tecnico nell'ambito della convenzione non sostituisce né modifica le funzioni attribuite al Responsabile del Procedimento dalla L. 241/1990.

Art. 10 — Definizione dell'incarico di supporto legale.

Gli uffici definiscono l'incarico di supporto legale proposto per l'Avv. Marika Venerelli, limitandolo all'esame giuridico degli atti, all'assistenza nelle interlocuzioni procedurali e alla predisposizione dei testi necessari all'istruttoria sul Fosso Caldara Vignarola. Il disciplinare precisa durata, prestazioni e limite economico; eventuali attività ulteriori richiedono un separato atto.

Il disciplinare scritto deve essere perfezionato previa verifica della procedura di affidamento applicabile, della professionalità pertinente, dell'assenza di conflitto di interessi e della congruità del compenso; nessuna attività ulteriore può essere svolta senza separato atto.

Il compenso è determinato in ambito stragiudiziale nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), in conformità alle tabelle di cui al D.M. Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 e nel rispetto del principio dell'equo compenso di cui alla L. 21 aprile 2023, n. 49, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA al 22% e contributo integrativo Cassa Forense nella misura di legge.

Il limite economico comprende esclusivamente le attività sopra definite; l'efficacia dell'incarico decorre dal relativo atto di conferimento e dall'impegno di spesa.

DI DARE MANDATO agli uffici di predisporre gli atti e gli schemi di cui agli artt. 8, 9 e 10 e di sottoporli ai soggetti competenti per il relativo perfezionamento;

DI IMPUTARE la spesa al capitolo 10305.0 (classificazione 01.11.1.110) e ai relativi capitoli concernenti gli oneri a carico dell'Ente del Bilancio di Previsione esercizio 2026 del Consorzio di Bonifica Litorale Nord.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 4 del 21/01/1984, e ss.mm.ii.

La presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo legge.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA IN CONFORMITA' ALLA PREVISIONE DI
BILANCIO

Si attesta che per le spese previste nella presente deliberazione i relativi capitoli di bilancio
presentano sufficiente disponibilità

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Massimo Angelaccio)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL PRESIDENTE

(Dott. Niccolò Sacchetti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Renna)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

PER COPIA CONFORME L'ORIGINALE

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Renna)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93